



CAMERA DI COMMERCIO
SASSARI

DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE

OGGETTO: RIFIUTO ISTANZE REA E REGISTRO IMPRESE NON REGOLARIZZATE

IL CONSERVATORE

VISTE le istanze e le denunce di cui all'allegato elenco, presentate da organismi societari e imprenditori individuali, la cui istruttoria ha evidenziato irregolarità o imperfezioni che ne impediscono l'accoglimento (es. carenze nella documentazione allegata e/o nella compilazione della modulistica e/o nella sottoscrizione e legittimazione del soggetto richiedente, etc.) per le motivazioni riportate nel diario messaggi;

CONSIDERATO che l'ufficio ha provveduto a richiedere per iscritto, tramite il diario messaggi, le necessarie integrazioni, con l'avvertenza che in caso di mancato riscontro nel congruo termine assegnato, sarebbe stato emesso provvedimento di rifiuto;

VALUTATO pertanto che ogni utilizzatore dei servizi Telemaco può sempre consultare i messaggi trasmessi dall'Ufficio relativamente alle pratiche inviate e il cui procedimento sia stato conseguentemente 'sospeso' per irregolarità o incompletezze di varia natura;

ACCERTATO che è ormai trascorso tempo senza che gli interessati abbiano provveduto a regolarizzare ed a perfezionare le istanze prodotte, trasmettendo la documentazione richiesta dall'Ufficio Registro Imprese;

CONSIDERATO peraltro che gli inviti alla regolarizzazione costituiscono legittima espressione del preavviso di diniego di cui all'art. 10 bis della L. 241/1990;

VALUTATA la necessità di concludere tali procedimenti, al momento non regolarizzati nonostante l'ampio termine di regolarizzazione concesso dall'Ufficio;

RITENUTO che le predette istanze e denunce, per le quali, tra l'altro, gli interessati hanno mostrato, nei fatti, di non aver alcun interesse giuridicamente qualificato, devono essere rifiutate con provvedimento da comunicarsi entro 8 giorni al richiedente con lettera raccomandata (art. 11 comma 12 DPR 581/1990);

TENUTO CONTO che, ai fini dell'avvio del procedimento, l'art. 8 della legge 241/1990 sancisce: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

VALUTATO che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento possa essere conseguito con modalità agevoli e meno dispendiose, in conformità ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, attraverso la pubblicazione sull'albo informatico della Camera di Commercio di Sassari;

CONSIDERATO, altresì, che ciascuna impresa iscritta nel registro imprese è tenuta all'obbligo di dotarsi e comunicare all'Ufficio Registro Imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e preso atto che, ai sensi dell'art. 5 bis del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale", le comunicazioni, le istanze, le dichiarazioni e lo scambio di informazioni e documenti tra le imprese e le amministrazioni pubbliche devono avvenire esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese;

RITENUTO attribuire al presente provvedimento clausola di immediata efficacia ritenendo prevalente il principio della trasparenza degli archivi;



CONSIDERATO che si rende necessario autorizzare l'Ufficio a respingere il protocollo di registrazione assegnato a ciascuna istanza rifiutata contenuta nell'elenco allegato;

PRESO atto che tale elenco comprende adempimenti pubblicitari relativi al Registro delle Imprese ed al REA;

VALUTATO che la conclusione dei procedimenti, viste le premesse, possa intervenire mediante un provvedimento di rifiuto plurimo, riferito alle domande/denunce i cui estremi sono riportati nell'elenco allegato;

TUTTO ciò premesso,

DISPONE

- il rifiuto delle istanze e delle denunce, annotazioni e depositi nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2189 c.c e nel Repertorio Economico Amministrativo ai sensi dell'art. 9 del DPR 581/1995 e dell'art. 11 DM 9 Marzo 1982, in quanto carenti nella documentazione presentata e/o compilate in maniera incompleta, nonché per tutte le motivazioni riportate nei relativi diari delle posizioni dettagliate nell'elenco allegato al presente provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale;
- che il personale dell'Ufficio ponga in essere le misure operative per l'esecuzione del presente provvedimento incluse le relative registrazioni informatiche;
- che la notificazione del presente provvedimento avvenga mediante pubblicazione all'Albo Camerale on line della Camera di Commercio di Sassari, qualora l'impresa non sia munita di un indirizzo di posta elettronica certificata.

IL CONSERVATORE

Dr.ssa Franca Tiloca

Contro il presente atto: per le pratiche Registro Imprese è ammesso ricorso al Giudice del Registro delle Imprese - Volontaria Giurisdizione presso il Tribunale di Sassari, ai sensi degli artt. 2189 comma 3 c.c. e art. 11 commi 11 e 12 del DPR 581/1995; per le pratiche REA è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 L. 241/1990, ricorso al TAR ovvero al Giudice Ordinario qualora si ritenga leso un diritto soggettivo. Per gli agenti e rappresentanti di commercio è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle imprese e del made in Italy. Per le imprese artigiane è ammesso ricorso all'Assessorato Regionale del Turismo Artigianato e Commercio entro 60 gg dalla data di notificazione del presente provvedimento ai sensi dell' art. 22 L.R.41/1990.

Elenco imprese:

N. REA	N. PROTOCOLLO
176254	37300/2023
144935	11218/2023
64993	8469/2023
147955	14968/2023
216945	1044/2024
218514	55221/2023
172992	15811/2024
191289	22396/2023
212424	26111/2023
193923	30304/2023
137160	11190/2023
218632	28891/2023
204264	43326/2023
215277	45400/2023
209119	49751/2023
56962	55865/2023
220286	12764/2024
185717	13285/2024
221212	24730/2024
182432	43591/2023
161146	54855/2023
152375	33421/2023
210827	17913/2023
168382	1270/2023
218464	16803/2024
218210	24149/2023
180420	5789/2024
206898	35282/2023
203580	40578/2022



N. REA	N. PROTOCOLLO
189413	10624/2023
188892	6653/2023
184811	53/2024
194767	19059/2023
198424	10898/2023
217968	18323/2023
127273	38544/2023
220267	6781/2024
205420	10359/2024